

Delibera n° 2051

Estratto del processo verbale della seduta del
16 ottobre 2015

oggetto:

DL 98/2011, ART 18, COMMA 22. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE FVG, L'INPS E L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 "BASSA FRIULANA-ISONTINA" PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- con il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili) sono state trasferite alla Regione Friuli – Venezia Giulia le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato l'esercizio delle suddette funzioni con la legge regionale 8 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili) disponendo il trasferimento delle funzioni medesime alle aziende per i servizi sanitari;
- l'art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte all'ottenimento dei benefici economici in materia di invalidità civile sono presentate all'INPS, cui spetta l'accertamento definitivo della sussistenza delle condizioni e dei requisiti per il conseguimento dei predetti benefici nonché della permanenza dei medesimi in capo ai beneficiari, avvalendosi delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali;
- il comma 4 del predetto art. 20 del DL 78/2009 ha stabilito che con accordo quadro, da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attraverso le quali affidare all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile;
- l'art. 9, comma 63, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – legge finanziaria 2010), nelle more dell'adozione del suddetto accordo quadro, ha stabilito che le funzioni in materia di invalidità civile di cui al decreto legislativo n. 270/2002 possono essere svolte dall'INPS previa stipulazione di apposita convenzione tra la Regione e l'INPS medesimo;
- con accordo quadro rep. N. 30/CSR tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancito nella seduta del 29.4.2010, sono stati definiti i criteri per la successiva stipulazione, da parte delle regioni e dell'INPS, delle convenzioni per la definizione delle modalità di affidamento all'INPS dell'esercizio delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;
- previa deliberazione della Giunta regionale n. 1484, del 28.7.2010, è stata sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e l'INPS la convenzione del 30.7.2010, tuttora in vigore, con la quale sono stati affidati, all'INPS medesimo, le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ai sensi del quale l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) secondo criteri indicati con successivo atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68), che ha definito le modalità di funzionamento delle commissioni di accertamento della disabilità ed i necessari raccordi tra le Commissioni medesime ed il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge 68/1999;

Atteso che l'art. 18, comma 22, del D.L. 98/2011, ha previsto, al fine di razionalizzare ed unificare il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile,

della sordità, dell'handicap e della disabilità, la possibilità, per le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, di affidare all'INPS, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, anche le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari;

Visto l'art. 38 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in materia di collocamento mirato;

Preso atto:

- della nota del 5.12.2014, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" che, tenuto conto delle finalità di semplificare, uniformare ed abbreviare la gestione delle procedure sanitarie ed amministrative e di pervenire ad un significativo risparmio di risorse, ha valutato favorevolmente la stipula di un accordo per affidare all'INPS, in aggiunta alle funzioni concessorie, anche la funzione di accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile e disabilità con riferimento al territorio della provincia di Gorizia;
- della nota dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa friulana-Isontina" n. 49765, del 9.9.2015 con la quale è stata ribadita, per le medesime motivazioni, la disponibilità ad affidare all'INPS le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari, sempre con riferimento al territorio della provincia di Gorizia;
- della nota dell'INPS n. 5179, del 23.9.2015, che accetta di svolgere funzioni di accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile e disabilità con riferimento al territorio della provincia di Gorizia;

Visto lo schema di accordo, predisposto dal gruppo di lavoro all'uopo istituito, tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa friulana-Isontina" e l'INPS per l'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, già di competenza delle commissioni mediche dell'AAS n. 2;

Evidenziato che l'accordo non comporterà oneri a carico dei cittadini né oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, a carico dell'Amministrazione regionale e del SSR;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con l'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca ed università,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di approvare lo schema di accordo, denominato "Protocollo sperimentale d'intesa per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità", tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con Direzione centrale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca ed università – l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa friulana-Isontina" e l'INPS, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante;
2. Di precisare che l'accordo di cui al punto 1) non comporterà oneri a carico dei cittadini, né oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, a carico dell'Amministrazione regionale;
3. Di delegare, per la sottoscrizione del protocollo d'intesa, il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, nonché il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca ed università.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE